

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISIZIONI DI BENI STRUMENTALI NUOVI IN AREE SVANTAGGIATE (VISCO SUD)

La presente per informarvi che tornano gli incentivi per gli investimenti al sud. Infatti, con la nota C (2008) 1285 final, del 9 aprile scorso, la Commissione europea, ha dato il definitivo via libera al meccanismo di applicazione dell'agevolazione (**Visco Sud**), dato che un errore tecnico nella stesura della precedente Decisione C (2008) 380 del 25 gennaio 2008, che approvava l'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (**legge finanziaria 2007**), ne bloccava la piena operatività.

Tale agevolazione consiste in un **credito d'imposta da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi**, riconosciuto nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 per **l'acquisizione dei beni strumentali nuovi** avviati **dopo il 1° gennaio 2007**, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate. Inoltre, l'agenzia delle Entrate è intervenuta di recente con la circolare n. 38/E/2008 a fornire i primi lineamenti interpretativi delle agevolazioni contenute nella (Visco Sud) che qui di seguito vengono riportati.

BENEFICIARI

Destinatari di tale beneficio sono tutti i **sogetti titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, **che effettuano nuovi investimenti** destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili, ubicate nelle regioni della Calabria, Campania, **Puglia**, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, inclusi gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Il credito d'imposta è stato esteso anche al settore della pesca ma solo dopo che la Commissione europea avrà positivamente valutato la descritta estensione dell'ambito soggettivo.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dal beneficio, così come previsto dal comma 275 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007:

- 1) **I soggetti che operano** "nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché i settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo".
- 2) **Le imprese in difficoltà finanziaria**, ovvero, tutte le imprese che non siano in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. In linea di principio, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è considerata in difficoltà nei seguenti casi:
 - a) *nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o*
 - b) *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o*
 - c) *per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza".*

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono agevolabili i **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni delle aree svantaggiate, acquisiti a decorrere dal **1 gennaio 2007** e fino al **31 dicembre 2013**, hanno diritto al credito d'imposta.

L'ammontare dell'investimento ammissibile all'agevolazione in argomento è dato, per ciascun periodo d'imposta e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate dalla norma, **decurtato degli ammortamenti** dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Il bonus fiscale potrà essere concesso nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 che per la Regione Puglia è prevista nelle seguenti misure:

PUGLIA (intero territorio regionale)			
	GRANDE IMPRESA	MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Fino al 31/12/2013	30%	40%	50%

BENI AGEVOLABILI

La normativa prevede l'ammissibilità delle acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- "macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 "Impianti e macchinario" e B.II.3 "Attrezzature industriali e commerciali", dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali svantaggiate. Rientrano tra i beni in questione sia gli impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti (quali ad esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali "macchinario", automatico e non automatico.**
- "programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese";**
- "brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta".**

Sono, altresì, agevolabili:

- attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;**
- attrezzatura varia ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell'impresa;**
- attrezzatura che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d'usura.**

La disposizione agevolativa fa riferimento **ad impianti e macchinari "diversi da quelli infissi al suolo"**. A tal fine, si ritiene, in linea generale, che siano diversi da quelli infissi al suolo - in conformità a quanto contenuto nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, emanata in relazione agli incentivi fiscali per gli impianti fotovoltaici - gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

Ciò vale anche per i beni "stabilmente" e "definitivamente" incorporati al suolo, purché gli stessi possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza "antieconomici" interventi di adattamento.

Nella determinazione dell'investimento ammissibile i beni nuovi sono assunti al costo di acquisto o di costituzione.

Restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa, compresi **gli immobili e gli autoveicoli e tutti i beni acquisiti a titolo di mera sostituzione**. Si ricorda, in particolare, che anche per le imprese che effettuano il trasporto per conto terzi sono sempre escluse dall'agevolazione le acquisizioni dei mezzi di trasporto (cd. attivi mobili).

Inoltre, gli investimenti agevolabili si caratterizzano, per il **requisito della novità del bene**, restando **esclusi**, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo **già utilizzati**. Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto.




Per quanto concerne le **acquisizioni mediante contratto di locazione finanziaria**, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari, il contratto deve avere la forma di leasing finanziario e **contemplare l'acquisto** dell'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Infatti, il mancato esercizio del diritto di riscatto comporterà la revoca dell'agevolazione.

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE



Il regime agevola i progetti di investimento iniziale in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti. Pertanto, il credito d'imposta potrà essere concesso soltanto a progetti di investimento iniziale ovvero **"un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:**

- a) *la creazione di un nuovo stabilimento;*
- b) *l'ampliamento di uno stabilimento esistente;*
- c) *la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;*
- d) *un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente".*

Pertanto, l'agevolazione può esser concessa in relazione ai costi sostenuti per effettuare interventi strutturali quali la creazione di un nuovo impianto **l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento** di impianti (diversi da quelli infissi al suolo) esistenti, in quanto gli stessi si realizzano:

-  *attraverso interventi intesi ad aumentare la capacità produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva;*
-  *attraverso interventi intesi a riportare in funzione impianti disattivati;*
-  *attraverso interventi di carattere straordinario volti ad un adeguamento tecnologico dell'impianto che consenta di incrementare i livelli di produttività degli impianti.*

Prima di fruire dell'agevolazione (vale a dire, di utilizzare il credito d'imposta), i beneficiari, devono presentare all'agenzia delle Entrate un **"formulario"**, predisposto secondo lo schema che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale che dovrà contenere:

-  *notizie sull'impresa, quali ragione sociale, indirizzo, codice di attività economica, referente da contattare, recapiti (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica);*
-  *notizie sul progetto di investimento, con indicazione della struttura produttiva, una descrizione sintetica del progetto, una previsione dell'ammontare dell'investimento, articolato per categorie di beni agevolabili.*

Il formulario deve essere presentato al Centro Operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara, che ne verifica la corretta compilazione. Il predetto formulario, non costituisce istanza e non ne assolve le finalità, poiché, l'amministrazione si limita ad una "presa d'atto" delle informazioni in esso contenute, atteso che la fruizione dell'agevolazione è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.

Nel caso di un **"grande progetto di investimento"** (ovvero, per progetti con spese ammissibili superiori a 50 milioni) il beneficiario dovrà presentare un secondo esemplare del formulario anche al Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per la Competitività - Direzione Generale per la Politica Industriale - Ufficio XIII Politiche industriali comunitarie, al fine di assicurare il rispetto della specifica disciplina comunitaria.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è determinato in relazione ai nuovi investimenti previsti dal progetto di investimento iniziale (evidenziati nel formulario) e realizzati in ciascun periodo d'imposta; esso va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono effettuati i relativi investimenti.

Il credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile:

- 1) *per il versamento (mediante compensazione "interna") delle somme dovute, in acconto e a saldo, a titolo di imposte sui redditi per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi; In questo caso, il relativo credito di imposta, calcolato su un nuovo investimento in un determinato anno, potrà essere utilizzato in occasione della scadenza per il versamento delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta immediatamente successivo, ovvero l'anno successivo a quello in cui è effettuato il nuovo investimento.*
- 2) *per l'eccedenza, in compensazione (con modello F24) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (compensazione di debiti tributari e previdenziali ecc.). Tale compensazione può essere fruita a **decorrere dal sesto mese** successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito stesso, ovvero, a decorrere dal mese di gennaio del secondo periodo successivo a quello in cui è avvenuto l'investimento.*

RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

È prevista, la “rideterminazione” (o revoca) del credito d'imposta nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione:

- a) non entrino in funzione **entro il secondo periodo d'imposta** successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- b) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione **entro il quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione

Per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, la revoca dell'agevolazione ha effetto anche qualora, nei termini indicati al punto b), **non venga esercitato il diritto di riscatto** ovvero nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia ceduto a terzi.

Il credito indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi.

CONTROLLI

L'articolo 1, comma 278 della legge finanziaria 2007 prevede che, con l'emanazione di uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, verranno adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dell'agevolazione in esame secondo quanto previsto dalle relative disposizioni della legge finanziaria. Tali verifiche dovranno essere effettuate dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta.

In ogni caso, le amministrazioni interessate provvederanno a verificare, per quanto di propria competenza, che l'agevolazione sia fruita nel rispetto delle pertinenti discipline comunitarie.

In particolare, sotto il profilo fiscale, l'attività di controllo si concretizza:

- 1) nella preliminare verifica dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per usufruire dell'agevolazione;
- 2) nel riscontro dell'esatto ammontare del credito spettante, nonché dell'effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione;
- 3) nella successiva notifica al contribuente, nei casi di riscontrato indebito utilizzo del credito, di un apposito atto di recupero, contenente l'invito a versare le complessive somme dovute (credito indebitamente utilizzato, interessi e sanzioni) entro sessanta giorni dalla data di notifica; qualora il contribuente non ottemperi all'invito, si procederà alla relativa iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

CUMULABILITÀ

Il regime non prevede la possibilità di cumulo. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 272 della legge finanziaria 2007, il credito d'imposta non è cumulabile con il sostegno “de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Inoltre, l'agevolazione fiscale concessa nell'ambito di tale regime non potrà essere combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale.

Si evidenzia che il divieto di cumulo con altri aiuti ricomprende anche il caso di eventuali garanzie ottenute da amministrazioni pubbliche o fondi di garanzia pubblici anche se gestiti da enti privati, a fronte di finanziamenti bancari destinati alla copertura finanziaria del progetto d'investimento.

Il credito d'imposta può, invece, essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE ovvero come aiuti “de minimis”.

Il rispetto del divieto di cumulo sarà oggetto di controllo da parte delle autorità competenti da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'articolo, articolo 1, comma 278, della legge finanziaria 2007.

Dott. Vito SARACINO